



ISTITUTO DI ISTRUZIONE - CLES

CLES (TN), Via 4 Novembre, 35, tel: 0463 424049, fax: 0463 424577, Info@istruzionecles.it,
SEGR.ISTRUZIONECL@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT, 01827760222

Prot. n. **lbr_tn-6992/4.1/cd****CLES, 30.12.2015****CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PERSONALE ATA.**

Tra i Signori:

MARIO TURRI Dirigente scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE - CLES, il quale interviene ed agisce per conto della Provincia Autonoma di Trento;

e il/la Sig./ra ANITA PANCHERI nato/a a ROMALLO il 20.01.1957 residente in VIA A. DIAZ, 44 38023 CLES (TN)
Codice fiscale: PNCNTA57A60H506H

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1481 di data 24 agosto 2015 è stata autorizzata, per il tramite dei singoli dirigenti scolastici, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato del personale non docente, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni, per il personale non docente (A.T.A.), delle istituzioni scolastiche e formative della P.A.T.;

che con la medesima deliberazione sono state stabilite le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare per quanto riguarda l'escussione delle pertinenti graduatorie;

visto il vigente CCPL del personale ATA e Assistente educatore;

visto il fabbisogno organico del personale A.T.A. relativo all'anno scolastico **2015/2016**;

vista l'assenza del/la signor/a ANTONELLA CORRA' COLLAB. SCOLASTICO assente dal 28.12.2015 al 10.01.2016;

vista la pertinente graduatoria di istituto, o in caso di mancato reperimento di aspirante disponibile, le eventuali domande di richiedenti fuori graduatoria, come stabilito dal punto b), paragrafo II 'Supplenze temporanee', dell'Allegato alla deliberazione n° 1481 di data 24 agosto 2015 ;

si stipula il seguente contratto di lavoro**ART. 1**

Il/la signor/a ANITA PANCHERI viene assunto/a alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, con rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 04.01.2016 e fino al 10.01.2016, salvo risoluzione anticipata del rapporto senza preavviso in caso di rientro anticipato del/la dipendente sostituito/a.

Alla scadenza, il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze di servizio e con il consenso delle parti, può essere prorogato, e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.

ART. 2

Al/alla suddetto/a contraente sono assegnate le mansioni riconducibili alla figura professionale di COLLAB. SCOLASTICO categoria "A", posizione retributiva "1", nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 24 ore settimanali, distribuite su n. 5 giorni, (giorno libero il sabato) fatto salvo l'eventuale lavoro straordinario o supplementare disciplinato dagli articoli 26 e 36 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni .

E' soggetto ad iscrizione I.N.A.I.L. : 0611

ART. 3

La retribuzione spettante, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio, è quella corrispondente alla prima posizione retributiva (ai sensi del vigente CCPL relativo al personale ATA e dall'art. 14 del Nuovo Ordinamento Professionale spetta la seconda posizione retributiva al personale che al 19/03/2001 abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, diversamente spetta la prima posizione retributiva) come determinato nel prospetto riportato nella relativa auto-dichiarazione, ed è integrata da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese. In relazione all'orario settimanale di lavoro convenuto, la retribuzione spetta nella misura di 24/36 (intera ovvero ridotta percentualmente in proporzione all'orario ridotto di lavoro convenuto).

ART. 4

Il/la contraente è tenuto/a a produrre, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, pena risoluzione del contratto, la documentazione di rito in regola con le vigenti disposizioni, come da allegato elenco. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità e l'eventuale opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

ART. 5

In caso di assunzione di durata superiore a tre mesi il dipendente di cui al presente contratto individuale è soggetto a periodo di prova di 30 giorni (ai sensi dell'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), da prestarsi una sola volta nello stesso anno scolastico per la medesima figura professionale, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 6

Il/la dipendente è assegnato/a a svolgere la propria attività lavorativa presso la seguente istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE - CLES, Via 4 Novembre, 35 CLES (TN) - LICEO SCIENTIFICO - Ind.Linguistico.

ART. 7

Le ferie calcolate su base annua pari a 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate, e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono fruite, di regola, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.

ART. 8

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato. Trovano inoltre applicazione, le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 44 e 45, commi 1,2,3,5,6, e articolo 46 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9

In caso di gravidanza o puerperio, si applica l'art. 37, comma 12 del contratto. Sono fatte salve ulteriori disposizioni del nuovo testo unico e successive modifiche ed integrazioni, qualora si presenti il caso di un solo genitore e nel caso di fruizione dell'aspettativa da parte dell'altro genitore.

ART. 10

Il/la dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto. Fuori dal periodo di prova (art.27, comma 10, CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), il recesso va presentato per iscritto almeno 20 giorni prima della cessazione dall'attività lavorativa (10 giorni per i contratti inferiori a tre mesi o con orario pari alla metà di quello previsto per il tempo pieno); lo stesso è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza è dovuta un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per n° 3 giornate. Fino al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso non opera il preavviso in caso d'accettazione di altro incarico alle condizioni previste dal punto 2 - lett.g - paragrafo II - supplenze temporanee della delibera n° 1481 di data 24 agosto 2015.

ART. 11

Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare: le dichiarazioni non rispondenti a verità, rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione; è comunque condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; la mancata assunzione in servizio nel giorno indicato, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, o per giustificato motivo ne sia impedita l'assunzione; la risoluzione automatica, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto.

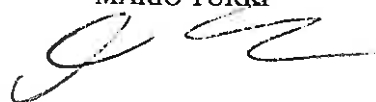
Il/la contraente si impegna al rispetto del codice di comportamento vigente.

Letto e sottoscritto per conferma.

IL/LA CONTRAENTE
ANITA PANCHERI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIO TURRI



- Al/Alla Sig./Sig.ra ANITA PANCHERI
- Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola (1 copia)
- All'Albo (per estratto) - Sede (esposto in data 05/10/15)
- Al fascicolo personale